

- Unistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale



Ministerodell'Ambiente e della Tutela del Territorio Commissione VIA

grot. CVIA - 2006 - 0002808 del 17/07/2006

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Salvaguardia Ambientale

prof. DSA - 2006 - 0019127 del 18/07/2006

Direzione per la Salvaguardia Ambientale Divisione III c.a. Dott. Raffaele Ventresca

SEDE

Fration N	
Ry Millente	

Oggetto:Trasmissione parere n. 797 del 22/06/2006.

Si trasmette copia conforme del parere n. 797 del 22 Giugno 2006 riguardante il progetto parere art. 8 DPCM 20.09.2005 Terminale di rigassificazione di Porto Empedocle parere Commissione VIA n. 774 del 30.03.06 – Società Nuove Energie S.r.l. – sottoscritto da tutti i votanti.

All.:c.s.

Il Segretario della Commissione VIA (Luciana Lo Bello)



Lucian Exclo

MINISTERO DELL'AMBIENTE

COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Parere n.797

del 22/06/2006

Progetto:

Parere Art. 8 DPCM 20.09.2005 Terminale di

rigassificazione di Porto Empedocle/Parere Comm.VIA

774 del 30.03.2006

Proponente:

Società Nuove Energie Srl

LA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

SITUAZIONE PREGRESSA

Nell'ambito del procedimento di VIA relativo al progetto per la costruzione di un impianto di rigassificazione di GNL da ubicarsi nell'area portuale di Porto Empedocle, delle opere marittime connesse alla realizzazione di tale impianto e della condotta di collegamento dello stesso con la rete nazionale dei gasdotti, in data 30 marzo 2006 la Commissione VIA ha espresso parere positivo con prescrizioni per la parte del progetto relativa al solo impianto di rigassificazione GNL e del gasdotto di collegamento, mentre ha espresso "parere interlocutorio negativo per la parte del progetto relativa alle opere marittime di competenza dell'autorità marittima in attesa dell'eventuale espletamento della procedura di cui alli'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84".

La ragione del pronunciamento interlocutorio negativo per la parte del progetto relativa alle opere maritime è sintetizzato sostanzialmente nelle valutazioni contenute nel citato parere e di seguito richiamate:

- In relazione alle opere marittime, sebbene il prolungamento della diga foranea di levante e il braccio perpendicolare siano previsti dal PRP, la realizzazione del bacino per l'accosto delle navi metaniere e dei relativi dragaggi per l'accesso al porto delle navi medesime, impediscono il successivo completamento del PRP vigente di cui al DM 23/01/1963, n. previste dalle planimetrie del PRP, modificando l'assetto strutturale del Piano;
- Pertanto il progetto presentato, per la parte relativa alle opere marittime di competenza dell'autorità marittima, appare come una variante al PRP vigente; l'approvazione di tali opere dovrà dunque seguire le procedure previste dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e, preventivamente il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla eventuale variante del PRP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata Legge 84 del 1994.

A maggiore chiarezza si specifica che il porto di Porto Empedocle, classificato come porto di Categoria 2, classe 1, non è sede di Autorità portuale; il Piano Regolatore Portuale è stato redatto dal Genio Civile Opere Marittime di Palermo ed è stato approvato con il DM 23/01/1963, n. 1057.

Il soggetto proponente l'intervento, la società Nuove Energie, ha ottenuto la delega dall'autorità marittima a presentare la documentazione ai fini della procedura di VIA per la realizzazione delle opere marittime nella conferenza di servizi del 22 dicembre 2004, effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione dell'impianto.

Su richiesta del proponente, il Comune di Porto Empedocle ha prodotto un attestato di conformità delle opere al Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Decreto Assessoriale n. 267/84 del 13/08/1984.

La richiesta di parere ex art. 8, lettera e) del DPCM 20 .09.2005, è stata assegnata al G.I. formato da M. Iocca, E. Papaleludi, C. Tersigni, V. Ruggiero e G. Carlino (rappresentante regionale) in data 10 maggio 2006; lo stesso G.I. si è riunito in data 30 maggio 2006.

Per completezza di informazione si fa presente che i commissari locca e Tersigni hanno partecipato alla riunione con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato al proponente, successivamente al parere reso dalla Commissione VIA in data 30 marzo 2006, l'esito parzialmente negativo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata.

& my

28 1

onta ambientale presci

WX X

A No

OSSERVAZIONI INVIATE DAL PROPONENTE AI SENSI DELL'ART. 10bis, LEGGE 241/90

Nelle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, il proponente sostiene la tesi secondo la quale la documentazione presentata in fase istruttoria, e ulteriormente integrata con quanto presentato in allegato alle stesse osservazioni, è sufficiente a dimostrare la conformità e la coerenza delle opere marittime in progetto con il PRP e il PRG vigenti, ritenendo pertanto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici debba rendere il proprio parere solo dopo la conclusione del procedimento di VIA.

Gli elementi di novità contenuti nelle osservazioni fatte pervenire al ministero, rispetto alle informazioni già in possesso della Commissione VIA e considerate nell'ambito della fase istruttoria e citate nel relativo parere, vertono sostanzialmente su 3 nuovi documenti:

- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio 9° Opere Marittime Sicilia dell'11 aprile 2006 prot. n. 2893 OM/PA, allegata a un documento più generale presentato dal proponente e acquisito agli atti della Commissione VIA al prot. CVIA-2006-1547 del 28 aprile 2006. In tale nota l'Ufficio per le opere marittime della Sicilia esprime il parere che "... le opere foranee risultano sostanzialmente conformi al vigente PRP. Tali opere rientrano infatti entro le sagome delle infrastrutture portuali previste dal P.R.P. ..." e che "La maggiore quota dell'escavo rispetto a quella prevista dal P.R.P. di m -11,50 è motivata "La maggiore quota dell'escavo rispetto a quella prevista dal venti pescaggio minimo dall'esigenza di consentire l'utilizzo del terminale da unità navali aventi pescaggio minimo di m 11,30 e relativo franco di navigazione." La nota si conclude con l'indicazione che il progetto esecutivo delle opere marittime dovrà essere approvato dal competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
- Nota della società Nuove Energie del 2 maggio 2006, acquisita al prot. CVIA-2006- 1747 del 16 maggio 2006, con la quale il proponente trasmette un parere pro veritate espresso dal Prof. E. Stajano riguardo le attribuzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel parere presentato, il Prof. Stajano sostiene che l'approvazione in linea tecnica dei progetti da parte di tale organo, debba avvenire successivamente all'esperimento della procedura di VIA (art. 5, comma 9 della L. 84/1994), con ciò avvalorando quindi la tesi sostenuta dal proponente.
- Nota della società Nuove Energie del 4 maggio 2006, acquisita al prot. CVIA-2006-1778 del 17 maggio 2006 con la quale il proponente trasmette per conoscenza a questo ministero la richiesta di parere rivolta Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che attesti la conformità del progetto delle opere marittime al PRP vigente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PARERE

Premesso che nelle osservazioni presentate il proponente non fa alcun riferimento di carattere tecnico-ambientale in merito alla valutazione degli impatti ambientali così come sono stati considerati dalla Commissione VIA quanto, piuttosto, ne mette in evidenza unicamente gli aspetti di carattere amministrativo e procedurale, il gruppo istruttore ritiene che la documentazione presentata dal proponente nel corso della fase istruttoria e quella ricevuta in allegato alle osservazioni, attesti in sostanza il fatto che l'ufficio per le opere marittime di Palermo (Ministero delle Infrastrutture) e il Comune di Porto Empedocle, nonché a maggior ragione la stessa autorità marittima portuale di Porto Empedocle, sono dell'avviso che le opere marittime connesse alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione GNL sono conformi a quelle previste dal PRP vigente ma non realizzate.

Bath Row J. M.

M/ h

2

K

5

Si fa però notare che correttamente, poiché non di loro competenza, nessuna delle amministrazioni sopra citate, si esprime nel merito della sostanzialità o meno delle opere marittime in questione, in quanto tale competenza è riconosciuta in esclusiva al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Pertanto, essendo quello di Porto Empedocle un Piano Regolatore Portuale mai assoggettato a VIA, poiché istituito nei primi anni sessanta, in data perciò antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VIA, la realizzazione di opere seppure previste dal PRP deve essere oggetto di valutazione di impatto ambientale laddove, soprattutto, la parziale realizzazione delle opere stesse si può configurare come una variante al PRP vigente, così come messo in evidenza nel parere della Commissione VIA nella parte richiamata nel capitolo introduttivo della presente relazione.

La modifica o la correzione delle scelte operate nello strumento di pianificazione in relazione alla compatibilità con le previsioni del piano portuale, è accertata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere n. 44 del 19.03.1999) che distingue le opere che hanno rilevanza significativa sulle previsioni di piano, le cosiddette modifiche sostanziali, da quelle che non incidono sulle scelte e sugli indirizzi di piano, definite quindi non sostanziali e che costituiscono perciò gli adeguamenti tecnico-funzionali delle opere.

Nel caso in questione quindi se accertata, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la rilevanza degli interventi previsti in relazione alle previsioni di piano, il giudizio di compatibilità ambientale potrà essere espresso dalla Commissione VIA solo a seguito della pronuncia del parere dello stesso organo del Ministero delle Infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 3 e 4 della citata legge 84/1994.

Infine si fa presente che con il D.P.R. del 27.04.2006 n. 204 di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, viene ribadito l'obbligatorietà del parere da parte di detto organo, " ... sui lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo stato, per importi superiori ai 25 milioni di Euro, sui piani portuali ai sensi dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, ...".

In conclusione si ritiene che le osservazioni presentate dal proponente ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 non aggiungano alcun nuovo elemento di valutazione che possa modificare quanto già espresso dalla Commissione VIA nel parere del 30 marzo 2006.

Ing. Bruno AGRICOLA Avv. Filippo BERNOCCHI Dott. Roberto BISOGNO Dott. Andrea BORGIA Ing. Antonio CASTELGRANDE Dott.ssa Paola CEOLONI Dott. Siro COREZZI Pof. Ing. Franco COTANA Ing. Iginio Di FEDERICO Prof. Dott. Alfonso Di MUCCIO Ing. Mauro DI PRETE Dott. Cesare DONNHAUSER Ing. Lisandro GAMBOGI Prof.ssa Dott.ssa Paola GIRDINIO Dott. Marcello IOCCA Arch. Giorgio MARCHETTI


Justice,

1

3

JAK.

Ing. Marcello MARINELLI Dott.ssa Francesca MARRANGHELLO Ing. Mario MASSARO Dott. Cesare MASTROCOLA Ing. Antonio MAZZON Ing. Michele MIRELLI Ing. Alvaro PALAMIDESSI Arch. Eleni PAPALELUDI MELIS Dott.ssa Marina PENNA Arch. Giancarlo PENNESTRI Avv. Vincenzo POLITO Dott.Ing. Gianfranco PRATI Dott. Enrico PROIA Avv. Franco RAVENNI Dott. Vincenzo RUGGIERO Arch. Fabio Massimo SALDINI Ing. Rocco SIMONE Prof. Fausto Maria SPAZIANI Dott. Carlo TERSIGNI Ing. Prof. Antonio VENDITTI





Commissione V.I.A.
II Segretario
(sig.ra Luciana Lo Ballo)

(Un Oly K)